

DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

STATUTO

TITOLO I - Della costituzione del *Consorzio*

- Art.1. Costituzione e Denominazione
- Art.2. Sede
- Art.3. Finalità
- Art.4. Durata
- Art.5. Attività del Consorzio
- Art.6. Regolamento interno
- Art.7. Scioglimento e liquidazione
- Art.8. Rinvio al Codice Civile

TITOLO II - Dei Soci

- Art.9. Soci
- Art.10. Ammissione dei Soci
- Art.11. Recesso, decadenza, esclusione dei soci
- Art.12. Obblighi e responsabilità dei Soci
- Art.13. Conferimento dei terreni
- Art.14.** Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei Soci
- Art. 15. Clausola compromissoria

TITOLO III - Degli organi consortili

- Art.16. Organi del *Consorzio*
- Art.17. Assemblea dei Soci
- Art.18. Consiglio di Amministrazione
- Art. 19. Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 20. Il Presidente del *Consorzio*
- Art. 21. Revisione economico-finanziaria

TITOLO IV - Del personale del *Consorzio*

- Art. 22. Il personale del *Consorzio*
- Art. 23. Il Direttore Tecnico
- Art. 24. Norme accessorie per il Direttore Tecnico ed il personale del *Consorzio*

TITOLO V - Della gestione finanziaria del *Consorzio*

- Art. 25. Finanziamento del *Consorzio*
- Art. 26. Fondo consortile
- Art. 27. Esercizio finanziario

PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 148 del 24/11/15

Frs
IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)

Frs
IL SEGRETARIO

TITOLO I - Della costituzione del *CONSORZIO*

Art.1. – Costituzione e denominazione

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 31/2008, art.56, è costituito il "Consorzio Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino", per la gestione associata dei terreni di proprietà pubblica e privata.

Art.2. – Sede

Il *CONSORZIO* ha sede presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino, alla via Isonzo n.1, 20013 Magenta, frazione di Pontevecchio.

La sede legale del *CONSORZIO* può essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Oltre alla sede legale il *CONSORZIO* può disporre di sedi secondarie.

Art.3 – Finalità

Il *CONSORZIO* ha per finalità la costituzione di una organizzazione comune per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle proprietà consorziate o conferite, per lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale, con l'ausilio delle imprese consorziate.

Il *CONSORZIO* nasce sulla scorta della trentennale esperienza del Parco lombardo della Valle del Ticino, e intende portare principi e sensibilità dell'area protetta nella propria attività tecnica e gestionale.

Il *CONSORZIO* fornisce supporto ai Soci, quale ente strumentale, nell'ambito del territorio e delle competenze affidategli quali, in via non esaustiva:

- a) la conservazione, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali, agricole e zootecniche, ivi compresa la fauna selvatica;
- b) la tutela dell'ambiente naturale, il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni ed il riordino fondiario;
- c) la sperimentazione, la divulgazione, l'informazione, l'assistenza tecnica, la consulenza aziendale e la formazione professionale nei settori forestale, agricolo, del turismo rurale, nonché in quelli ambientali e delle risorse energetiche;
- d) la gestione di interventi territoriali a fini faunistici, nonché la gestione di istituti venatori e piscatori;
- e) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli, del bosco e del sottobosco;
- f) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- g) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per la produzione, la distribuzione e la vendita di energia da biomasse e in generale da fonti rinnovabili.

Mediante il conferimento di delega, il *CONSORZIO* amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Il *CONSORZIO* può altresì amministrare e gestire proprietà di soggetti ed enti non Soci, conformemente ai principi e perseguendo le finalità del presente Statuto.

Per la realizzazione di tale scopo il *CONSORZIO* potrà partecipare ad altri consorzi, Società consortili anche cooperative o miste, Società, enti, imprese, organismi interconsortili ed associazioni in genere aventi scopi analoghi, affini, collegati o comunque connessi al proprio.

ART.4 – Durata

La durata del *CONSORZIO* è fissata in 30 anni dalla data della sua costituzione, salvo ulteriori rinnovi di trentennio o anticipato scioglimento.

Art.5 – Attività del *CONSORZIO*

Il *CONSORZIO* ha personalità giuridica di diritto privato. Tuttavia, se la maggior parte della superficie conferita in gestione è di proprietà pubblica, il *CONSORZIO* è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

La vendita di boschi in piedi di proprietà pubblica avviene secondo il capitolato d'oneri generale e particolare approvati con decreto del competente direttore generale per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica, ai sensi dell'articolo 75 comma 2 bis) del r.r. 5/2007.

L'affidamento di lavori o servizi a Soci può invece avvenire direttamente, ove previsto dalla legge.

Il *CONSORZIO* è "imprenditore agricolo" ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile ed è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, del luogo corrispondente alla sede legale, in una delle seguenti sezioni speciali: "Imprese agricole" o "Imprenditori agricoli" o "Coltivatori diretti" oppure all'Albo delle Società cooperative di lavoro agricolo o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

Il *CONSORZIO* può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.3.

Il *CONSORZIO* potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto di tutti i Soci o anche di parte di essi.

Il *CONSORZIO*, ancorché in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei Soci.

Le attività per le quali il *CONSORZIO* assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei Soci, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, sono svolte a seguito di specifica richiesta scritta presentata dagli stessi. Il *CONSORZIO* garantisce l'adempimento di tali obbligazioni; la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile.

Il *CONSORZIO*, in relazione alle finalità statutarie, pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali compatibili con la sua natura ed in particolare:

- La gestione integrata e unitaria dei terreni silvo-pastorali conferiti in gestione, anche attraverso l'utilizzo di proprie maestranze;

- Lo sviluppo integrato della filiera bosco-legno-energia e l'incremento delle utilizzazioni boschive, anche attraverso la massima collaborazione con le imprese boschive e le imprese di lavorazione e di trasformazione del legno;
- La valorizzazione della risorsa legno e dei prodotti boschivi non legnosi, quali le castagne, i frutti del sottobosco, funghi e tartufi, erbe officinali, anche attraverso la loro vendita diretta;
- La valorizzazione del bosco sotto gli aspetti naturalistici, paesaggistici, turistico ricreativi;
- La conservazione di superfici erbacee nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, favorendo la gestione economica di tali aree per prevenire la colonizzazione del bosco;
- L'incremento della copertura boschiva nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
- La manutenzione della rete di viabilità agro-silvo-pastorale;
- La prevenzione e la sistemazione del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso tecniche di bioingegneria forestale ove possibile;
- La realizzazione, la posa o la vendita di arredo in legno locale, non trattato con sostanze chimiche di sintesi.

Il *CONSORZIO* può svolgere, in maniera non prevalente, anche altre attività legate all'ambiente rurale. Tali attività possono essere svolte anche su terreni non conferiti in gestione.

Per lo svolgimento delle proprie attività il *CONSORZIO* si avvale del "servizio tecnico", appositamente predisposto ed organizzato al suo interno.

Art.6 - Regolamento interno

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che disciplina, fra l'altro e in particolare, le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al Consorzio, le sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei Soci di cui all'articolo 14, la determinazione della rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione e gli eventuali compensi a questo spettanti conformemente a quanto disposto all'articolo 18, i rapporti fra il *CONSORZIO* e la proprietà gestita non consorziata di cui all'articolo 4, la disciplina dei rapporti con i Soci in caso di concorrenza.

Il regolamento interno dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.7 - Scioglimento e liquidazione

Il *CONSORZIO* si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione, nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato, dell'eventuale residuo del fondo consortile.

Art.8 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO II - Dei Soci

Art.9 – Soci

Il *CONSORZIO* è costituito da un numero di almeno sei Soci, che possono essere:

- proprietari (o titolari di altri diritti reali) di boschi e di altri terreni, che li conferiscono in gestione al *CONSORZIO* forestale;
- imprese boschive o imprese agricole, le imprese di utilizzazioni forestali, imprese di lavorazione o trasformazione del legno o di altri prodotti del bosco, le imprese cooperative per l'esecuzione dei lavori agricoli e dei lavori forestali, altre associazioni, imprese o enti aventi finalità connesse e affini alla valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione dei prodotti e dei servizi del *CONSORZIO* tutti finalizzati a realizzare la migliore valorizzazione della proprietà gestita.

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietari o conduttrici a qualsiasi titolo effettivamente dimostrabile di patrimoni agro-silvo-pastorali, nonché enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connesse con gli scopi di cui all'art.3.

Art.10 – Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su specifica richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'apposito regolamento di cui al precedente articolo 6.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'assunzione della qualità di Socio comporta l'accettazione incondizionata del presente Statuto nonché delle norme del regolamento in atto e l'accettazione di ogni clausola in esse contenuta.

Art.11 - Recesso, decadenza, esclusione dei Soci

Il Socio cessa di appartenere al *CONSORZIO* per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso del Socio non è ammesso entro i primi 9 anni dalla rispettiva adesione. Successivamente il recesso sarà ammissibile anche dopo ulteriori frazioni triennali per programmare il triennale delle opere pubbliche.

Il recesso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo se comunicato entro il 1° semestre dell'anno precedente.

In ogni caso e comunque gli impegni dei Soci permarranno fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi Soci.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta nei casi di inadempienza degli obblighi sanciti dal presente Statuto e dal regolamento interno di cui all'articolo 6, di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ovvero di morosità nel versamento di quanto dovuto al *CONSORZIO*, ovvero per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del *CONSORZIO*.

Art.12 - Obblighi e responsabilità dei Soci

I Soci del *CONSORZIO* sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del *CONSORZIO* per il conseguimento dei fini di cui al precedente art.3, nonché a favorire gli interessi del *CONSORZIO*. In particolare i Soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione e le ulteriori quote di partecipazione alle spese che dovessero essere stabilite.

Le ulteriori quote di partecipazione alle spese di gestione ordinarie e straordinarie da parte dei Soci è stabilita dall'Assemblea con criteri di proporzionalità rispetto ai terreni conferiti in gestione.

Fatto salvo quanto previsto per il bilancio consuntivo dal successivo art. 27, ogni socio risponde per gli impegni finanziari in misura proporzionale alle quote di propria competenza o a quanto previsto nei patti parasociali.

Art.13 – Conferimento dei terreni

I terreni possono essere conferiti in gestione al *CONSORZIO*, sia dai Soci che dai non Soci, con le seguenti modalità:

- **Usufrutto;** (artt. 978 e ss del C.C. godimento di un bene *uti dominus* (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i *frutti*), limitata solo dal non poterne trasferire la *proprietà* principale e al rispetto della *destinazione economica* impressavi dal proprietario.)
- **Enfiteusi;** [artt. 957 e ss. C.C. È un *diritto reale di godimento su cosa altrui* che attribuisce al titolare (*enfiteuta*) lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario (*concedente*) un canone periodico che costituisce un *onere reale* (artt. 957 ss. c.c.)]
- **Comodato d'uso;** [Il comodato è "*il contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta*". (art. 1803 c.c.)]
- **Convenzione;** (*atto giuridico negoziale* bilaterale o plurilaterale con il quale due o più soggetti costituiscono, modificano o estinguono tra loro un *rapporto giuridico*. Cfr. art. 1321 C.C. sulla definizione di contratto)
- **Concessione;** (*provvedimento amministrativo* con cui la *pubblica amministrazione* conferisce ex novo *situazioni giuridiche soggettive* attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.)

L'affidamento dei beni patrimoniali in gestione, avverrà a mezzo di Convenzione Verbale-Inventario, sottoscritto dal Socio Conferente e dal *CONSORZIO*, con la puntuale indicazione dei beni conferiti, la qualità, le caratteristiche e l'individuazione particellare catastale, la relativa superficie ed il Reddito Dominicale ed Agrario e quant'altro necessario per l'esatta e migliore identificazione del bene conferito.

Il *CONSORZIO* può anche prendere direttamente in gestione terreni del demanio statale, a seguito di concessione rilasciata ai sensi della vigente normativa.

Il valore della quota di partecipazione dei singoli Soci, è determinata in rapporto alla estensione del territorio dei patrimoni agro-silvo-pastorali affidati in gestione.

Art.14 - Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei Soci

Per le infrazioni alle norme del presente Statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria, che saranno previste in successivo apposito atto regolamentare.

Art.15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorta tra i Soci ed il *CONSORZIO* o tra i Soci stessi circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Statuto, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori, dei quali uno nominato dal *CONSORZIO*, uno in rappresentanza dei ricorrenti ed uno da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura.

I Soci del *CONSORZIO* sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo che assume forma di obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO III - Degli organi consortili

Art.16 - Organi del CONSORZIO

Gli organi del *CONSORZIO* sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente ed il vicePresidente;
- 4) il revisori dei conti;
- 5) il Direttore Tecnico.

Art.17 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea del *CONSORZIO* è costituita dai Soci o loro rappresentanti, uno per ogni ente o impresa o associazione di imprese, i quali possono anche farsi rappresentare da un altro Socio consorziato con delega scritta: ogni Socio non può rappresentare più di un'altro Socio.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla sua quota di partecipazione al *CONSORZIO*, quale determinata ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio, che ne formula l'ordine del giorno, mediante avviso personale da inviare a mezzo lettera raccomandata o via fax o a mezzo di posta elettronica certificata, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere trasmesso, previo avviso telefonico, almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente e del Direttore che funge da segretario e che ha voto consultivo. I verbali sono

trascritti, a cura del Direttore, in un apposito libro e i Soci possono prenderne visione e conoscenza.

L'Assemblea provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del *CONSORZIO*;
- b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello Statuto del *CONSORZIO*, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare il revisore dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al revisore dei conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare l'ammissione di nuovi Soci al *CONSORZIO*, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- m) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- n) deliberare la sede del *CONSORZIO*;
- o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- p) sullo scioglimento del *CONSORZIO*, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- q) sulla proroga della durata del *CONSORZIO*;
- r) sulle proposte di modifica allo Statuto;
- s) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- t) sulla decadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza assoluta delle quote dei Soci, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello Statuto, che dovranno essere approvate con una maggioranza corrispondente ai due terzi delle quote dei Soci presenti.

Art.18 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, sulla base delle dimensioni dell'Assemblea, indicativamente da uno a tre membri designati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci stessi, tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei Soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione, specializzazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero si dimettano, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carico dell'organo.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di voto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Tecnico del *CONSORZIO*

I membri del Consiglio di Amministrazione possono percepire per le loro funzioni un gettone di presenza e/o un rimborso spese, determinati dal Regolamento interno di cui all'articolo 6.

Art. 19 - *Compiti del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il *CONSORZIO*, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il vice Presidente;
- b) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- c) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- d) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato), l'assunzione previo apposito concorso del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- e) deliberare la proposta di regolamenti interni per il più efficace svolgimento dei compiti del *CONSORZIO*;
- f) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- g) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- h) approvare i progetti, redatti dal direttore o da altri incaricati, relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- i) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del *CONSORZIO*;
- j) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- k) deliberare il regolamento del personale;
- l) nominare il Direttore Tecnico del *CONSORZIO*, fissandone i poteri;
- m) predisporre la proposta di pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- n) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- o) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del *CONSORZIO*.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ovvero ad uno o più consiglieri, parte dei suoi poteri.

Art. 20 - Il Presidente del CONSORZIO

La firma e la legale rappresentanza del *CONSORZIO* spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice Presidente.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il Presidente ed il vice Presidente scadono dopo 3 anni, contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 21 - Revisione economico-finanziaria

La gestione finanziaria del *CONSORZIO* è soggetta al riscontro di un unico revisore effettivo.

Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci e proposto dal Prefetto di Milano.

Il revisore dei conti resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al Consiglio di Amministrazione. La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO IV - Del personale del CONSORZIO

Art. 22 - Il personale del CONSORZIO

Il *CONSORZIO* per il raggiungimento dei propri scopi si avvale di personale assunto a tempo determinato, di tecnici a incarico professionale o di personale degli enti pubblici consorziati, comandato o distaccato, per le proprie competenze, previa la stipula di apposita convenzione con gli enti di appartenenza.

Il *CONSORZIO* può avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23 - Il Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico del *CONSORZIO* viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Tecnico del *CONSORZIO* deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali o agrarie o laurea equipollente;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Le funzioni di Direttore Tecnico del *CONSORZIO* potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione anche a personale dipendente degli Enti consorziati, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il Direttore Tecnico:

- a) dirige il personale del *CONSORZIO* e dà esecuzione agli atti del Presidente e degli organi collegiali.
- b) sovrintende a tutto l'andamento del *CONSORZIO*, curando l'osservanza dello Statuto e del regolamento;
- c) provvede alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) provvede, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- e) provvede all'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione anche in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e servizi offerti dal *CONSORZIO*;
- f) firma i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso.

Art. 24 - Norme accessorie per il Direttore Tecnico ed il personale del *CONSORZIO*

Il Direttore Tecnico ed il personale del *CONSORZIO* dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del *CONSORZIO* stesso.

TITOLO V - Della gestione finanziaria del *CONSORZIO*

Art. 25 - Finanziamento del *CONSORZIO*

Il *CONSORZIO* gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio finanziario successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente Statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al *CONSORZIO*, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio e di attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del *CONSORZIO*.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il *CONSORZIO* riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i Soci secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei Soci e/o dei proprietari conferenti, per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più Soci e/o conferenti, il *CONSORZIO*:

- a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli Soci e/o conferenti e a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei Soci e/o conferenti, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli Soci e/o conferenti.

Art. 26 - Fondo consortile

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei Soci, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei Soci al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei Soci all'atto dell'ingresso nel *CONSORZIO*;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai Soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai Soci per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite l'Assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal *CONSORZIO* verso i terzi e i Soci non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del *CONSORZIO*.

I creditori dei singoli Soci non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il *CONSORZIO* adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai Soci entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per la relativa approvazione.